



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA (2018-2020)**

**AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.**

Approvato dall'organo amministrativo nella seduta del 21 febbraio 2018

	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	REV.	DATA
	PTPCT	00	31.01.18

REVISIONE/DATA	DESCRIZIONE
00/31.01.2018	

DOCUMENTO	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: PTPCT REV: 00 DATA: 31/01/18			<i>Approvato dall'A.U. F.to geom. Marcello Omodeo</i>
			_____

INDICE		
<b>1</b>	Introduzione	04
<b>2</b>	Struttura documentale	05
<b>3</b>	Terminologia	05
<b>4</b>	Premessa metodologica	07
<b>5</b>	Normativa di riferimento	08
<b>6</b>	Modalità di adozione del piano	11
<b>7</b>	Soggetti preposti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza	12
<b>8</b>	Misure di prevenzione della corruzione	14
<b>8.1</b>	Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT	14
<b>8.2</b>	Accesso civico	15
<b>8.3</b>	Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti ( <i>whistleblowing</i> )	15
<b>8.4</b>	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	16
<b>8.5</b>	Rotazione e formazione del personale	17
<b>8.6</b>	Programma della trasparenza e dell'integrità misure ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	18
<b>9</b>	Interazione tra PTPCT e Modello Organizzativo	18
<b>9.1</b>	Il Modello ex D.Lgs. 231/01 della società	18
<b>9.2</b>	Coordinamento del PTPCT con il Modello 231	19
<b>9.3</b>	Elenco delle misure di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013	21
<b>9.4</b>	Informative tra RPCT e O.d.V.	21
<b>9.5</b>	Mappatura delle aree di rischio ed identificazione dei processi sensibili al di fuori del Modello Organizzativo e misure di gestione del rischio	22
<b>9.6</b>	Pianificazione degli interventi nel triennio	23
<b>10</b>	Pubblicazione	24
<b>11</b>	Allegati	24



## 2. STRUTTURA DOCUMENTALE

La struttura documentale per la gestione del D.Lgs. 231/01 (Modello 231) e del Piano di Prevenzione della Corruzione (richiesto dal P.N.A. approvato dalla C.I.V.I.T. il 11/09/2013 con Delibera 72/2013 in attuazione della L. 190/2012 e s.m.i.) è riportato nella tabella sottostante:

TITOLO DOCUMENTO	DATA & REV	MOD. 231	PPC	NOTE
Modello Organizzativo (MO231)		x		
Risk Assessment (RA231)		x		
Codice Etico (CE231)		x		
Sistema Disciplinare (SD231)		x		
Organismo di Vigilanza (OV231)		x		
Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)			x	
Risk Assessment (RAPPC)			x	
Flussi Informativi da e verso l'O.d.V. (F.I.231)		x		
Flussi Informativi da e verso il RPC			x	Protocollo di prevenzione anticorruzione

## 3. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **A.U.:** Amministratore Unico;
- **ANAC/AUTORITÀ:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Corruzione attiva:** offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un PU o privato;
- **Corruzione passiva:** accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un PU o un privato;
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma*

dell'Art. 11 della L. 300/2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

- **D.Lgs. 33/2013**: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- **D.Lgs. 39/2013**: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ex art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012";
- **D.Lgs. 97/2016**: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ex art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- **Enti pubblici economici**: enti pubblici dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, sottoposti al rapporto d'impiego di diritto privato;
- **Garante Privacy**: il Garante per la protezione dei Dati Personali
- **IPS**: si intende il Pubblico Ufficiale così come previsto dall'art. 358 c.p.;
- **L. 114/2014**: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- **L. 124/2015**: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- **L. 190/2012**: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **Modello (MOG)**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del MOG stesso;
- **O.d.V.**: Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- **PA**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione;
- **PTPCT**: Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza;
- **PU**: si intende il Pubblico Ufficiale così come previsto dall'art. 357 c.p.;
- **Reati**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Referente**: Referente unico del RPCT

- **Responsabili di Servizio:** Responsabili dei vari servizi aziendali amministrativi e tecnici titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con il RPCT e il referente per l'attuazione delle misure di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e alla Legge 190/2012 e s.m.i.
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MOG [MO231] e del Codice Etico [CE231];
- **Società o Impresa:** Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., o anche A.M.V. S.p.A.
- **Garante per la privacy:** Garante per la protezione dei dati personali.

## 4. PREMESSA METODOLOGICA

Con la Legge 190/2012 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di norme relative alla prevenzione della corruzione, basato su un'articolazione a due livelli del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Il primo livello, quello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione detta norme generali e provvedimenti di competenza dell'Autorità volti a definire il quadro normativo entro cui operare.

Il secondo livello, quello decentrato, si compone dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione elaborati da ciascuna amministrazione/ente, che hanno l'obiettivo di effettuare un'analisi ed una valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando conseguentemente gli interventi organizzativi aziendali volti a prevenirli.

Tale impostazione garantisce un'uniformità complessiva del sistema a livello nazionale e contemporaneamente piena autonomia in capo ai singoli soggetti di scegliere le soluzioni più efficaci ed efficienti da attuare nella propria realtà. L'adozione di tali misure si configura come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti adottati vengono modificati, migliorati o sostituiti in relazione al riscontro ottenuto dalla loro applicazione, tutto questo sulla scorta di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

L'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/00 il cui socio di riferimento è il Comune di Valenza. La società gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di sosta e dei parcheggi ai sensi delle normative di settore.

La Società, ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, è tenuta ad adempiere agli obblighi di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti anche per le Società che svolgono attività di pubblico interesse.

Ai sensi della predetta normativa le società come A.M.V. S.p.A. sono tenute infatti a:

1. nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con i requisiti previsti dalla L. n. 190/2012 s.m.i.;
2. individuare le figure dei Referenti del Responsabile;
3. predisporre un Programma della trasparenza e dell'integrità, quale parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione;
4. garantire un processo di gestione del rischio che assicuri la completezza della mappatura delle attività, l'analisi dei rischi e l'identificazione di misure efficaci, ossia capaci di incidere sulle cause degli eventi rischiosi, sostenibili e oggettivamente valutabili;
5. redigere un Piano di prevenzione della corruzione integrato con il Modello 231 della Società, che rappresenti lo strumento per l'individuazione delle misure concrete da realizzare per la prevenzione della corruzione.

Il presente Piano triennale, sulla base delle disposizioni vigenti è dunque finalizzato alla determinazione delle misure volte a prevenire il rischio corruttivo all'interno della Società per mezzo di attività giudicate necessarie anche attraverso la revisione dell'analisi dei rischi potenziali.

## 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge n.190/2012 concernente le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo di basi per un sistema organico il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione più ampio rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 231/2001, in quanto mira a prevenire qualsiasi comportamento - attivo o passivo - potenzialmente fonte di corruzione.

A livello nazionale, il primo provvedimento organico contenente il dettaglio degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari, è stata la delibera Anac n. 72/2013 che ha approvato, sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (di seguito PNA 2013). Come sopra accennato, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (come inizialmente previsto dalla L. 190/2012) sono ricompresi tra destinatari della normativa anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ogni amministrazione/ente definisce un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, sulla scorta delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Nel 2013 è stato emanato il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* attuativo dei principi e dei criteri di delega previsti dall’art. 1 comma 35 della L. 190/2012 che riordina e integra in un unico corpo legislativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tra le novità più rilevanti introdotte nel testo di legge si segnala: l’istituzione del diritto di accesso civico, l’obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, l’obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza, l’obbligo di inserire nella home page del sito istituzione dell’amministrazione/ente un’apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Un ulteriore decreto attuativo che ha dato seguito alle disposizioni già previste nella L. 190/2012 è stato il D.Lgs. n. 39/2013 che stabilisce disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico.

Con l’emanazione della L. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, gli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni sono diventati destinatari di misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza; tale intervento legislativo ha lo scopo di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.

Nel corso del 2015 Anac ha emanato la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* con la finalità di orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza facendo sì che la stessa non si limitasse ad essere un mero adempimento burocratico ma venisse calata nella realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Successivamente con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013. In attesa del nuovo Piano si è voluto segnalare alle amministrazioni la necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, coerenti con la funzionalità e l’efficienza, concrete, fattibili e verificabili quanto ad attuazione e ad efficacia. Nel documento si opera una ricapitolazione dei soggetti tenuti all’adozione delle misure anticorruzione: per le amministrazioni e gli enti pubblici attraverso i Piani triennali; per gli enti di diritto privato in controllo pubblico attraverso misure integrative a quelle adottate con il D.Lgs. n. 231 del 2001. Particolare attenzione, inoltre, è dedicata al ruolo e alla garanzia della

posizione dei Responsabili della prevenzione della corruzione nei loro rapporti con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e con l'intera struttura dell'amministrazione.

Nell'anno 2016 è stato emanato il D.Lgs. 97/2016 - elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 124/2015 - in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che modifica e integra la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013.

Le principali novità introdotte dal decreto citato riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e - in materia di trasparenza - la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti ed informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Anac con Delibera n. 831 del 3/08/2016 ha pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (c.d. PNA 2016). Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed è il primo predisposto e adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute e persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione e si intende integrato con quanto già previsto nell'aggiornamento al Piano del 2015 (Determinazione n. 8 del 17/06/2015) anche relativamente all'impostazione della gestione del rischio.

Il nuovo PNA 2016 si compone di una prima "Parte Generale" dove vengono selezionate le modalità di stesura dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di una "Parte speciale" di approfondimento su specifiche materie che coinvolgono diversi soggetti e amministrazioni ("Piccoli Comuni, Città Metropolitane, Ordini e Collegi Professionali, Istituzioni Scolastiche, Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, Governo del Territorio, Sanità").

Il nuovo Piano è caratterizzato da una forte spinta all'inquadramento dell'attività della trasparenza entro il perimetro di un processo che deve intendersi, nelle società in controllo pubblico, limitato all'attività di pubblico interesse ed elemento principalmente di natura organizzativa, finalizzato al coinvolgimento e alla responsabilizzazione delle risorse interne. In proposito l'Autorità riprende quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016 richiamando la necessità che vengano espressamente individuati all'interno del PTPCT i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di trasparenza sui quali il RPCT ha l'obbligo di vigilare ai fini del corretto svolgimento delle misure previste.

Da ultimo si segnala come l'ANAC, benché abbia provveduto all'emanazione di linee guida *ad hoc* contenute negli atti di determinazione numeri 1309 e 1310 del 28/12/2016, numero 241 del 08/03/2017 e numero 1134 del 09/11/2017, allo scopo di fornire ai soggetti destinatari (PA, alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA, nonché agli enti pubblici economici) degli indirizzi interpretativi ed applicativi, ritenendo che allo stato sussistessero delle questioni ancora aperte nonché delle lacune normative, tali da essere segnalate al Governo e al Parlamento, ha adottato l'atto di segnalazione n. 6 del 20/12/2017, riguardante la disciplina del diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA. Detta disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

## 6. MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO

Il presente PTPCT 2018-2020 è stato elaborato tenendo conto dei recenti interventi normativi in materia nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 elaborato dall'Autorità.

Il Piano identifica il livello di esposizione della società al rischio corruzione e dispone le misure organizzative volte alla sua concreta prevenzione ovvero a creare un sistema per la gestione globale del rischio corruttivo.

Il presente documento viene adottato dall'azienda su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione con provvedimento dell'A.U. in data 31.01.2018 pubblicato sul sito internet aziendale.

Più in particolare il Piano ha l'obiettivo di:

- identificare le aree a rischio corruzione e le relative attività, partendo dalla mappatura e diagnosi dei processi aziendali ed arrivando alla valutazione dei rischi; a tal fine l'analisi dei rischi si integra con l'analisi dei rischi realizzata ai fini del Modello 231;
- identificare le azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio corruzione ed in generale il malfunzionamento dell'organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al proprio personale;
- identificare gli obiettivi formativi specifici per il personale in materia di legalità e prevenzione della corruzione.

L'individuazione delle azioni indicate nel presente piano tiene conto delle aree e delle relative attività a rischio, delle misure di prevenzione identificate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee guida ANAC nonché delle ulteriori aree e misure predisposte dalla Società.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato dall'A.U., svolge il ruolo di proponente del presente piano nonché di vigilante della sua concreta attuazione.

## 7. SOGGETTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

I soggetti che all'interno della Società concorrono alla prevenzione della corruzione e garantiscono l'assolvimento degli adempimenti previsti sono stati individuati sulla base della normativa vigente in materia.

### **L'Amministratore Unico**

L'organo amministrativo della Società nomina il RPCT e provvede all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché gli indirizzi di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha il compito di dare attuazione alle strategie aziendali finalizzate alla prevenzione della corruzione all'interno della Società.

La figura del RPCT è stata toccata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 con il quale è stato unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza così da rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. In considerazione del dettato di cui all'art. 1 co. 7 della Legge 190/2012 e dalla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 – l'Amministratore Unico ha provveduto alla nomina dell' RPCT.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., il RPCT nella sua funzione di Responsabile per la trasparenza assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Al RPCT spetta inoltre:

- effettuare aggiornamenti annuali del PTPCT nell'ambito del triennio;
- redigere n. 1 rapporto annuale all'Amministratore Unico in ordine allo stato di attuazione del PTPCT che segnali ogni criticità e attività correlata con riferimento all'aggiornamento dei dati relativi alla pubblicazione obbligatoria e all'aggiornamento dei flussi, con previsione dell'obbligo di comunicazione tempestiva di ogni modifica e variante rispetto all'assetto della trasparenza di ciascun settore di cui al sistema dei Responsabili di servizio;
- tenere almeno n. 1 riunione con il Referente unico e i Responsabili di servizio per l'ottimale pianificazione degli adempimenti di cui al PTPCT e normativa connessa;
- tenere n. 1 riunione almeno annuale con l'Organismo di Vigilanza;

- effettuare verifiche a campione e puntuali con riferimento all'area di competenza del singolo Responsabile di servizio;
- proporre all'A.U. le possibili sanzioni circa le condotte del Referente e dei Responsabili di servizio;
- effettuare la ricognizione degli obblighi circa gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i., rispettando l'esercizio dell'onere di segnalazione previsto dalla stessa legge;
- effettuare l'alta sorveglianza circa l'adozione degli adempimenti previsti dal PTPCT ulteriori rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT è tenuto inoltre a compilare annualmente la Relazione prevista dall'art. 1 comma 14 della L. n. 190/2012 e s.m.i e dal PNA 2013 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

### **Il Referente Unico e i Responsabili di servizio**

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al fine di una migliore applicazione della normativa prevista in ambito anticorruzione, il RPCT, individua un sistema di Referenti chiamati a svolgere, nelle proprie aree di competenza, la promozione di attività di prevenzione della corruzione, il monitoraggio sull'attività svolta dal personale e la rendicontazione di tale attività al RPCT.

Sulla base di questa previsione l'Amministratore Unico individua un Referente con funzioni di supporto allo stesso RPCT nella sua attività di redazione, attuazione e monitoraggio del Piano, attraverso il coordinamento dei diversi Responsabili di servizio che sono identificati come segue:

- Responsabile amministrativo-contabilità-informatizzazione;
- Responsabile Affari Generali;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Back/Front Office;
- Responsabile servizio acquedotto;
- Responsabile comparto fognatura-depurazione;

Al fine di monitorare l'attuazione del Piano e verificare la puntualità/correttezza degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., il Referente effettua periodicamente una verifica con i Responsabili di servizio; di ogni verifica viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Referente e dai Responsabili coinvolti, che viene trasmesso al RPCT.

Per mezzo del Referente sono garantiti i flussi di comunicazione tra l'RPCT e i Responsabili e tra RPCT e l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), ferma restando la possibilità di colloqui diretti.

### **Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

A.M.V. S.p.A. è tenuta a individuare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) - soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **I dipendenti**

I dipendenti dell'Azienda partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel presente Piano e segnalando le situazioni di illecito. I dipendenti che segnalano illeciti sono tutelati in applicazione del principio di *whistleblowing* introdotto con la L. 190/2012.

Inoltre il Codice Etico [CE231] predisposto dalla Società prevede uno specifico obbligo in capo al personale relativamente al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

### **Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**

Nell'ambito del sistema di controllo istituito in conformità al D.Lgs. 231/2001, l'Amministratore Unico nomina un Organismo di Vigilanza cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG curandone l'aggiornamento.

Attraverso l'attività di costante monitoraggio, l'O.d.V. vigila sull'effettività del modello, disamina circa l'adeguatezza del medesimo e ne cura l'aggiornamento dinamico segnalando, laddove sussistenti, le violazioni accertate circa il medesimo. La sua funzione di vigilanza si sostanzia di un'attività reportistica periodica nei confronti dell'organo di indirizzo che lo ha nominato.

Al fine di garantire il suo ruolo di vigilante, l'organismo si compone di soggetti che garantiscano autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione.

Il rapporto sinergico tra l'O.d.V. e RPCT, realizzabile attraverso la possibilità di un continuo scambio e periodiche riunioni, per una più pregnante azione garantista in materia di prevenzione, tanto più se si considera che il Referente Unico partecipa all'O.d.V.

## **8. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **8.1 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT**

Il RPCT monitora costantemente l'attuazione del Piano e valuta la sua adeguatezza ed efficacia ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il monitoraggio è svolto con il supporto del Referente che coordina, in ambito anticorruzione, i vari Responsabili di Servizio.

Il Referente si riunisce periodicamente con i Responsabili di Servizio per verificare il corretto svolgimento delle attività relative alla pubblicazione dei dati obbligatori ex D.Lgs. 33/2013 s.m.i., dandone rendicontazione al RPCT mediante relazione sottoscritta dal Referente e dai Responsabili.

Al fine di monitorare il rispetto delle norme in materia di anticorruzione, la Società effettuerà degli audit a campione su processi ritenuti particolarmente sensibili. L'attività di auditing partirà con l'approvazione del presente documento e sarà finalizzata al monitoraggio del PTPCT e alla rivalutazione delle aree a rischio impostando l'analisi per processi e non per funzioni.

Tale attività sarà svolta dal Referente e dell'attività verrà data puntuale rendicontazione al RPCT.

Sulla scorta delle rendicontazioni presentate dal Referente, il RPCT valuterà l'opportunità di misure ulteriori di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale controllo consentirà di aggiornare il PTPCT con cadenza almeno annuale.

L'aggiornamento, a cura del RPCT, verrà predisposto tenendo in considerazione le attività e le iniziative di controllo dell'Organismo di Vigilanza, per quanto attiene alle materie di interesse comune.

## **8.2 ACCESSO CIVICO**

A seguito delle recenti modifiche introdotte al D.Lgs. 33/2013 da parte del D.lgs. 97/2016, nonché preso atto del contenuto dell'Atto di Segnalazione dell'ANAC del 20/12/2017, si osserva come anche l'istituto dell'accesso civico sia stato profondamente rivisitato: l'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede, infatti, una forma di accesso a dati e documenti "illimitato". L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione sia dal lato soggettivo del richiedente il quale può formulare la richiesta a prescindere da qualsiasi motivazione, sia dal punto di vista oggettivo in quanto l'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. nega il diritto di accesso quando questo costituisce un pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato come disciplinato dall'articolo in questione.

Le modalità e le procedure relative all'accesso civico verranno regolamentate secondo quanto previsto dalle *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013"* (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

## **8.3 SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI (WHISTLEBLOWING)**

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista, in con-

venzioni internazionali ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La Legge 190/2012 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disposizione diretta alla regolamentazione del c.d. “*whistleblowing*” ovvero alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti.

Successivamente, la Determinazione ANAC n. 6/2015 ha previsto l'opportunità di inserire una disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti: nel dettaglio l'Autorità evidenzia che, nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione deliberato dall'organo di indirizzo, le amministrazioni disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. In tale procedura il ruolo di RPCT è centrale essendo destinatario delle stesse nonché il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria sui fatti segnalati.

A tal proposito si sottolinea che la società adotterà un apposito regolamento riguardante le “*Procedure per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti*” con relativo modulo di segnalazione, i quali verranno entrambi pubblicati sul sito della Società. Detta documentazione verrà inoltre resa accessibile ai dipendenti tramite il sistema intranet della Società.

In particolare detto regolamento dovrà prevedere che:

- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di essa circa il presente PTPCT;
- RPCT valuterà la fondatezza delle segnalazioni ricevute attraverso l'attività che riterrà più opportuna, attivando se del caso, presso le autorità competenti e/o le figure aziendali apicali;
- la Società adotterà poi le misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante, purché le segnalazioni risultino veritiere e utili a verificare comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali, dal Piano e dalla legge vigente;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni al RPCT; la Società, in ogni caso, si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere;
- RPCT e i soggetti che collaborano nelle attività (Referente e Responsabili di Servizio) sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza in funzione del loro incarico.

## **8.4 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI**

Il D.Lgs. n. 39/2013, contenente “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49, 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*” impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini del

conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, di verificare:

- all'atto del conferimento dell'incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità di cui al capo II, III e IV del suddetto decreto legislativo nonché in vigore di mandato, di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nel capo V, VI;
- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del medesimo decreto legislativo.

La Società provvederà alla verifica ex D.Lgs. n. 39/2013 dei casi di inconferibilità ed incompatibilità predisponendo idonea documentazione e provvederà alla raccolta delle dichiarazioni accertando di volta in volta la loro veridicità.

## 8.5 ROTAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della Legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «*procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*».

Nell'ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa a causa della permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Non sempre, però, la fattispecie della rotazione è applicabile all'interno delle amministrazioni soprattutto se si parla di società di piccole/medie dimensioni, come A.M.V. S.p.A. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi più a rischio di corruzione.

A tal fine A.M.V. S.p.A., per una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, valorizza la formazione dei dipendenti contribuendo così a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività e ad evitare che la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto esponga l'amministrazione al rischio di comportamenti scorretti; inoltre A.M.V. provvederà all'adozione di un piano preventivo annuale della formazione da erogare ai dipendenti e un successivo piano consuntivo di formazione per verificare anche l'efficacia della medesima.

## 8.6 PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ. MISURE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I.

Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza ritenute applicabili, A.M.V. S.p.A. provvederà ad adottare tutte le misure idonee in conformità ai principi della trasparenza e dell'integrità così come previsto dalla legge.

La Società, a fronte dell'emanazione del D.Lgs 33/2013 s.m.i. e della L. 114/2014 nonché del successivo provvederà alla pubblicazione delle informazioni indicate dai commi 15 e ss. dell'art. 1 L. 190/2012 s.m.i., limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

A seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopracitati la Società provvederà dunque ad adempiere agli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, i dati richiesti dalla normativa vigente e in particolar modo dal D.lgs. 33/2013 s.m.i. e dal successivo D.Lgs. 97/2016.

Quest'ultimo provvedimento ha inoltre disposto che la figura del Responsabile della **Prevenzione della Corruzione** venisse integrata dei compiti e delle responsabilità previste in capo al **Responsabile della Trasparenza** così da potenziare al massimo, attraverso la sinergia dei ruoli, l'efficacia dell'azione del medesimo in senso preventivo.

Il Referente in occasione delle riunioni periodiche con l'RPCT rendiconta anche in merito all'adempimento degli obblighi di trasparenza avendo condotto precedentemente un monitoraggio completo del sito aziendale.

## 9. INTERAZIONE TRA PTPCT E MODELLO ORGANIZZATIVO

### 9.1 IL MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 DELLA SOCIETÀ

A.M.V. S.p.A, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nell'espletamento delle attività ha ritenuto, conformemente alle proprie politiche aziendali, procedere all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, ritenuto quale indispensabile strumento di *corporate governance*, atto a diffondere regole e precetti condivisi dal personale aziendale e da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto delle Società.

La Società ha pertanto adottato il proprio Modello Organizzativo, di gestione e controllo.

Il MOG descrive il funzionamento della Società e rappresenta il regolamento generale aziendale che raccoglie un insieme di principi e regole che devono:

- incidere sui comportamenti dei singoli, della Società e sulle modalità con le quali la stessa si relaziona verso l'esterno;
- caratterizzare i regolamenti e le procedure operative, che devono recepire i contenuti prescrittivi (principi di comportamento e protocolli di controllo) del Modello;
- rappresentare il costante riferimento per l'effettuazione dei controlli finalizzati a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello [MO231] si struttura in due parti ed è dunque costituito da:

- una parte generale;

- e dalle seguenti parti speciali:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali.

Come già evidenziato invece, per quanto concerne la struttura documentale diretta a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001, questa è costituita da:

1. Modello Organizzativo [MO231];
2. Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment) [RA231];
3. Codice Etico [CE231];
4. Sistema Disciplinare [SD231];
5. Organismo di Vigilanza [OV231];
6. Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza [FI231].

Per vigilare sul rispetto delle disposizioni del Modello e sulla sua efficacia di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza effettua - oltre alla vigilanza nel caso di segnalazioni pervenute - verifiche programmate.

## **9.2 COORDINAMENTO DEL PTPCT CON IL MODELLO 231**

Il PTPCT è chiamato ad indicare le *“iniziative”* e le relative *“modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia”* che la Società ritiene funzionali a garantire *“la legalità e lo sviluppo dell’integrità”*.

Nella volontà dichiarata di valorizzare il PTPCT come risposta mirata agli specifici bisogni informativi connessi alle funzioni aziendali, non si può prescindere dalla considerazione per cui i gestori di servizio pubblico si distinguono per una duplicità fenomenica (impresa/ente aggiudicatore) intrinseca nell’attività svolta e che necessariamente si ribalta sulla definizione delle modalità di manifestazione del fenomeno corruttivo rispetto a tali soggetti.

Il gestore può dunque porsi indifferentemente come soggetto attivo o passivo di azioni di malaffare e su più fronti (Pubblica Amministrazione, utenti, fornitori, terzi) con conseguente peculiare sviluppo delle aree di rischio.

La peculiarità descritta sostanzia il contenuto del PTPCT che, secondo quanto previsto dal PNA 2013 *“deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere”* dalla Società ma ne influenza anche il rapporto con il MOG 231 perché il PTPCT individua e sviluppa le *“iniziative ... previste per garantire ... la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”*, come previste dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i. parimenti a partire dalla verifica delle aree di rischio, in una ottica di ideale condivisione del modus procedendi dell’analisi del rischio.

Il collegamento fra il MOG 231 ed il PTPCT si fonda sulla sostanziale affinità fra i due che ha radici prima di tutto giuridiche, in quanto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, di cui il MOG 231 è parte essenziale, deve ricondursi all’esercizio della delega di cui all’art. 11 L. n. 300/2000 in materia di lotta alla corruzione ma anche tecniche, una volta ricordato come il Governo ebbe a sintetizzare il processo di elaborazione del nuovo istituto del Piano per la prevenzione della corruzione durante i lavori preparatori della L. 190/2012: *“il meccanismo generale si fonda sul risk management o gestione e valutazione del rischio. Uno dei punti salienti della gestione del rischio è, in primo luogo, la mappatura dei procedimenti. In sostanza, ogni amministrazione deve operare una ricognizione dei procedimenti amministrativi e, in genere dei servizi erogati al pubblico, in modo tale da avere un quadro completo dei servizi e delle procedure adottate. Una volta fatta la mappatura, occorre individuare le aree a rischio. Al riguardo, posso dire che ci sono aree intrinsecamente a rischio trasversalmente a rischio per tutte le amministrazioni. ... È anche vero, però, che esistono anche rischi collegati all’area di attività specifica della pubblica amministrazione ... È evidente, una volta individuati dalle singole amministrazioni i procedimenti e le aree a rischio, che scatta l’obbligo di adottare una serie di misure preventive e di modelli organizzativi che, nell’esperienza sia amministrativa che aziendale, intendono attenuare detto rischio”* (Intervento del Ministro per la PA al Senato durante la discussione in seconda lettura del 17 ottobre 2012).

Pertanto, il PTPCT stabilisce le iniziative volte a garantire l'obiettivo di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sostanzialmente per differenza rispetto al presidio di cui al MOG 231 per includere non solo le fattispecie di reato di cui al Titolo II del Codice Penale che non trovano presidio nel MOG 231/2001 ma anche *“le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento .... a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione ... ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (PNA 2013, pag. 13).

A.M.V. S.p.A., pertanto, ha impostato la propria azione di coordinamento riflettendo sul peculiare significato che il MOG 231 assume nel contesto della disciplina istitutiva, come regolatore dei termini della responsabilità delle persone giuridiche con riferimento a specifiche fattispecie. In ragione di ciò A.M.V. S.p.A. ha deciso di separare in due documenti distinti il MOG 231 e il PTPCT, affiancando al MOG la mappatura operata per differenza secondo gli indirizzi del PNA.

### **9.3 ELENCO DELLE MISURE DI CUI ALLA L. 190/2012 E AL D.LGS. 33/2013**

Le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono identificate come segue:

- attuazione e aggiornamento costante del PTPCT ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e obblighi correlati;
- attribuzione al RPCT dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate nella parte del PTPCT;
- verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 s.m.i. delle cause di incompatibilità e inconferibilità al momento della nomina e annualmente;
- azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante adeguamento del Codice Etico di cui al MOG e accertamento della presa visione ed accettazione da parte del medesimo nonché specifica attività formativa a favore di tutti i dipendenti;
- adozione di opportuna procedura per la segnalazione degli illeciti;
- redazione e pubblicazione della relazione annuale dell'RPCT.

A.M.V. S.p.A. provvederà poi all'adozione del regolamento ex D.Lgs. 39/2013 per la verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità il quale verrà pubblicato all'interno del proprio sito istituzionale.

### **9.4 INFORMATIVE TRA RPCT E O.D.V.**

Il piano di verifiche ai fini del MOG per gli ambiti relativi alla corruzione - sulla base dell'attuale impostazione del sistema di controllo interno - deve essere definito in sinergia con quello ai fini della L. 190/12 s.m.i. così da attivare un'azione di verifica congiunta tra l'O.d.V. e il RPCT; l'impostazione deve garantire anche il contestuale scambio di informazioni.

Inoltre, il dovere di informativa tra l'O.d.V. ed il RPCT deve estendersi alle criticità che abbiano attinenza con il tema della corruzione, rilevate a seguito di una investigazione speciale conseguente a determinati fatti occorsi o oggetto di iniziative giudiziarie e a qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Modello e del Piano in materia di reati di corruzione. A tal fine è previsto un incontro almeno annuale tra RPC e O.d.V.

È evidente che lo scambio di informazioni coinvolgerà successivamente l'organo amministrativo attraverso gli strumenti di informazione previsti nel Modello e nel presente Piano ma anche, ove necessario ed urgente, attraverso apposite informative congiunte e non *ad hoc*.

## **9.5 MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO ED IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI AL DI FUORI DEL MOG 231 E MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO.**

### **PRINCIPI GENERALI**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i., si è ritenuto di effettuare una analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a maggior rischio di commissione di condotte che possano compromettere l'integrità della Società.

### **METODOLOGIA**

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico attualmente adottato prevede le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.

- La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quali si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

Pertanto, l'attività di mappatura è stata condotta secondo le seguenti fasi:

- interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza;
- identificazione, ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio, valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. "probabilità" ed "impatto") per giungere alla determinazione del rischio, dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva\*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio di ciascun processo è stato così valutato:
  - 1 > rischio > 3 basso
  - 4 > rischio > 6 medio
  - 7 > rischio > 9 alto

Quanto sopra descritto sarà oggetto di revisione nel corso del triennio a venire attraverso una ridefinizione della mappatura delle aree a rischio per processi laddove la stessa è attualmente regolata per funzioni.

### **FATTISPECIE ANALIZZATE**

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere *“la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”* paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'esito di tale mappatura si trova allegato.

## **9.6 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TRIENNIO**

Nell'ottica di dare attuazione concreta alle misure previste per garantire fattivamente quanto è necessario per prevenire fenomeni corruttivi - anche attraverso

una puntuale ed esaustiva attività di trasparenza - nel corso del prossimo triennio RPCT, affiancato dalla struttura dei Responsabili di Servizio facenti riferimento, per quanto riconducibile al Piano, al Referente, opererà le seguenti attività:

- informatizzerà il flusso comunicativo in materia di anticorruzione e trasparenza tra i vari dipendenti, i Responsabili di Servizio e il Referente, l'Organismo di Vigilanza e lo stesso RPCT rendendo in questo modo maggiormente tracciabili e quindi trasparenti i rapporti tra i soggetti coinvolti;
- opererà un monitoraggio e, se del caso, una revisione costante tanto delle procedure che dei regolamenti che dei modelli e format, comprese le dichiarazioni, connessi all'attuazione della normativa di cui trattasi;
- istituirà una rendicontazione almeno trimestrale da parte del Referente nei suoi confronti in materia di pubblicazioni sulla trasparenza attraverso una reportistica informatizzata;
- opererà con il supporto del Referente, dei Responsabili di Servizio e di consulenti esterni, se necessari, una revisione della mappatura delle aree a rischio per processi laddove la stessa è attualmente regolata per funzioni;
- valuterà, nell'ottica di garantire una il più possibile puntuale attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, l'opportunità valuterà l'opportunità e le modalità di una formazione – seguita da relativa verifica di comprensione della medesima – per tutto il personale aziendale;

## 10. PUBBLICAZIONE

Il presente piano è pubblicato, a seguito della sua approvazione, nel sito web [www.amvalenza.it](http://www.amvalenza.it).

## 11. ALLEGATI

- Tabella dei rischi
- Mappatura

## 11. ALLEGATI

Di seguito la tabella relativa ai rischi:

 <b>REATO</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>				<b>AREE DI RISCHIO</b>									
	<b>ASSENTE</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>A.U./PRESIDENTE/ DATORE DI LAVORO</b>	<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>					
						<b>SETTORE IDRICO INTEGRATO</b>			<b>AFFARI GENERALI FRONT/BACK OFFICE</b>	<b>CONTABILITA'</b>	<b>INFORMATIZZAZIONE</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>GESTIONE SOSTE</b>	
Art.314 c.p.		x			x	x	x	x						
Art.315 c.p.														
Art.316 c.p.		x			x	x	x	x					x	x
Art.316-bis c.p.		x			x			x		x	x			
Art.316-ter c.p.		x			x			x		x	x			
Art. 317 c.p.		x			x	x	x	x					x	
Art. 319-quater c.p.		x			x	x	x	x					x	x
Artt. 318-322 c.p.		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 322-bis c.p.		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 323 c.p.		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Art. 324 c.p.														
Art. 325-326 c.p.		x				x	x							
Art. 327 c.p.														
Art. 328 c.p.		x				x	x							
Art. 329 c.p.	x													
Art. 330 c.p.														
Art. 331 c.p.		x			x	x	x	x						x
Art. 332-333 c.p.														
Art. 334-335 c.p.	x													
Art. 640 c.p.		x			x			x	x	x	x	x	x	
Art. 640-bis c.p.		x			x			x		x	x	x		
Art. 640-ter c.p.		x			x			x	x	x	x	x		

Di seguito si riporta l'elenco dei reati indicati all'interno della tabella che precede unitamente al loro oggetto:

- Art.314 c.p.: “Peculato”
- Art.315 c.p.: “Malversazione a danno di privati”
- Art.316 c.p.: “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”
- Art.316-bis c.p.: “Malversazione a danno dello Stato”
- Art.316-ter c.p.: “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
- Art. 317 c.p.: “Concussione”
- Art. 319-quater c.p.: “Induzione indebita a dare o promettere utilità”
- Artt. 318-322 c.p.: Fattispecie corruttive
- Art. 322-bis c.p.: “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”
- Art. 323 c.p.: “Abuso d'ufficio”
- Art. 324 c.p.: “Interesse privato in atti d'ufficio”
- Artt. 325-326 c.p.: “Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti”
- Art. 327 c.p.: “Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità”
- Art. 328 c.p.: “Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”
- Art. 329 c.p.: “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”
- Art. 330 c.p.: “Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori”
- Art. 331 c.p.: “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”
- Artt. 332-333 c.p.: “Omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio” e “Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro”
- Artt. 334-335 c.p.: Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro
- Art. 640 c.p.: “Truffa aggravata in danno dello Stato”
- Art. 640-bis c.p.: “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
- Art. 640-ter c.p.: “Frode informatica”

## **MAPPATURA**

Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:

### **Art. 314 c.p.: Peculato.**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto “peculato d’uso”. In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell’uso stesso.

Ad esempio, l’incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro dell’ente.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni appartenenti all’ente, nella libera disponibilità dell’utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante, etc...), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l’area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l’appropriazione di denaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l’elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione della cd. “piccola cassa”: l’area utenza ha a disposizione una cassa, con rendicontazione periodica; i pagamenti presso gli sportelli avvengono tramite POS/Carte di credito-debito; assegni;
- i rimborsi spesa di viaggio e soggiorno, l’utilizzo del telepass e della carta carburante, disciplinato internamente dal regolamento aziendale;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti (fatturazione, gestione degli incassi, acquisti).

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è può essere commesso potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all’ente, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.;
- Contabilità
- Informatizzazione;
- Gestione Soste
- Risorse Umane
- Front/Back Office
- Affari Generali
- Tutti i dipendenti
- Servizio acquedotto;
- Comparto fognatura-depurazione.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui a differenza dei reati di cui all’art. 314 c.p.:

- l’esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all’interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo. Ad esempio, l'operatore addetto alle morosità e rateizzazioni riceve denaro versato da un cliente che erroneamente riteneva di dover pagare un'ultima rata per sanare la propria posizione debitoria, in realtà già sanata e – accortosi dell'errore – lo trattiene per sé.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato è può essere commesso potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all'ente, sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile servizi tecnici
- Gestione Soste
- Risorse Umane
- Front/Back Office
- Responsabili di area

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso da chiunque (purché non appartenente alla P.A.), e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso “estraneo alla Pubblica Amministrazione”, nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purché diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.

Ad esempio, l'A.U. che ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dalla regione per la realizzazione di un'opera pubblica sul servizio idrico integrato ed anziché spenderlo per il fine suddetto, lo versa sul proprio conto corrente.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte dei soci e le erogazioni da parte di altri soggetti pubblici.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate:

- A.U.
- Contabilità
- Servizio Idrico Integrato

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Ad esempio l'A.U. che, producendo documentazione falsa, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l'occupazione.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Dall'analisi delle procedure del Sistema di Gestione e dalle interviste svolte, il processo a maggior rischio riguarda l'iter di richiesta/ottenimento di contributi e finanziamenti.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, tale processo vede coinvolti gli organi di vertice dell'ente, identificabili – come da organigramma – nelle seguenti funzioni:

- A.U.
- Contabilità
- Servizio Idrico Integrato

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 317 c.p. Concussione.**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Detto reato può essere commesso dal pubblico ufficiale e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, il responsabile tecnico, all'atto del sopralluogo per l'allacciamento alla rete fognaria, costringe il proprietario del terreno a consegnargli del denaro extra al fine del corretto disbrigo della pratica.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale.

Pertanto, i processi a rischio vanno identificati in quelli in cui i dipendenti dell'ente esercitano una pubblica funzione amministrativa (ovverosia, una funzione che – ai sensi dell'art. 357 c.p. – è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi).

Prestando adesione ad una interpretazione della norma il più possibile estensiva, si ritiene che i processi nei quali i dipendenti dell'ente paiono rivestire la qualifica di pubblici ufficiali siano i seguenti:

- (I) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Servizio idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Responsabile Servizi Tecnici;
- (II) le procedure di appalto: delibera dell'A.U. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (RUP - Responsabili dei diversi settori) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore Tecnico) e firma del bando (A.U.) – nomina della commissione da parte dell'A.U. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori;

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato il reato può essere commesso dalle sole risorse che, nell'esercizio delle loro mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile Servizi Tecnici
- Tutti i Servizi aziendali
- Front/Back Office
- Affari Generali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Si tratta di fattispecie frutto dello “spacchettamento” dell'ipotesi di concussione operata dalla Legge n. 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all'art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze rispetto all'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.:

- la veste di soggetto attivo del reato può essere anche ricoperta dall'incaricato di un pubblico servizio;
- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione;
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta al cittadino la fattibilità del

buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così il cittadino ad adeguarsi a tale richiesta.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Attesa l'estensione della punibilità anche all'incaricato di un pubblico servizio si ritengono a rischio:

- (I) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui A.M.V. S.p.A. (Servizio idrico Integrato – Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;
- (II) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Responsabile Servizi Tecnici;
- (III) le procedure di appalto;
- (IV) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio (oltre a quelle che intervengono nei processi a rischio di commissione del reato di cui all'art. 317 c.p.) vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile Servizi tecnici
- Tutti i Servizi aziendali
- Front/Back office
- Affari generali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **ARTT. 318-322 C.P. FATTISPECIE CORRUTTIVE**

#### **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*

**Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”*

**Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”*

**Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”*

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”*

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”*

**CONDOTTE TIPIZZATE DALLE NORME**

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire una qualifica di pubblico ufficiale, fa pressioni su un cliente al fine di ottenere una retribuzione extra non dovuta.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

- il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui A.M.V. S.p.A. (Servizio idrico Integrato – Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;
- il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Responsabile Servizi Tecnici;
- le procedure di appalto: delibera dell'A.U. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (RUP - responsabili dei diversi settori) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico) e firma del bando (A.U.) – nomina della commissione da parte dell'A.U. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità Lavori;
- il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane: il procedimento inizia su input di un Responsabile che evidenzia l'esigenza di una risorsa e ne delinea le caratteristiche – invio della richiesta ad agenzie interinali, annunci vari e banca dati aziendale – selezione dei curricula – primo colloquio conoscitivo (tenuto dal Responsabile Richiedente) – prova pratica- secondo colloquio (dal Responsabile richiedente e dall'A.U.).
- Per quanto concerne le progressioni di carriera, la decisione finale spetta all'A.U.;
- il procedimento di affidamento di incarichi professionali all'esterno: il procedimento ricalca l'affidamento di lavori, servizi e forniture quanto all'attribuzione delle competenze, ai limiti di spesa, alla consultazione dell'albo dei professionisti, tenendo conto della natura fiduciaria del rapporto e delle specificità tecniche richieste (A.U.);
- il procedimento di affidamento diretto: input derivante da una risorsa richiedente/RUP (Lavori, Servizi e Forniture) che ne segnala la necessità; individuazione dei prestatori (ad esempio nell'albo aziendale RUP - Responsabili dei Servizi) ai quali viene richiesto un preventivo da sottoporre

all'attenzione dell'A.U. che ne verifica la corrispondenza alle esigenze aziendali e successivamente firma gli atti autorizzativi per poi procedere all'acquisto;

- la gestione delle rateizzazioni e delle morosità: i criteri in merito a rateizzazioni e morosità (numero di rate massimo, importo di ciascuna, attivazione del recupero crediti, ...) vengono deliberati all'organo amministrativo.
- la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.;
- Contabilità;
- Informatizzazione;
- Responsabile Servizi Tecnici;
- Tutti i servizi aziendali;
- Affari Generali;
- Risorse Umane;
- Front/Back Office;
- Informatizzazione;
- Servizio acquedotto;
- Comparto fognatura-depurazione;
- Tutti i dipendenti.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Alto

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Si precisa che all'interno dell'ente nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo (e limitatamente alle ipotesi a plurisoggettività necessaria), ovvero sia solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di concussore o corruttore di uno di tali soggetti.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Atteso il rinvio esplicito alle fattispecie di corruzione ed induzione indebita (le uniche a plurisoggettività necessaria), si richiamano le considerazioni svolte con riguardo agli artt. 318-322.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Analogamente ai processi, si rinvia all'analisi svolta con riguardo agli articoli 318-322.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE: Alto**  
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST: Basso**

**Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.**

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .  
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”*

**CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato proprio (può essere infatti commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ad esempio, l'A.U. affida direttamente dei lavori, omettendo l'indizione di apposita gara, ad una società costituita immediatamente prima dell'affidamento diretto ed avente capitale sociale integralmente detenuto da suoi parenti ed affini.

**IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- l'affidamento di incarichi professionali esterni
- il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- il procedimento di affidamento diretto
- le procedure di appalto
- il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali
- il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.

- Responsabile Servizi Tecnici
- Tutti i servizi aziendali
- Affari Generali
- Risorse Umane
- Front/Back Office
- Informatizzazione

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

## **ARTT. 325-326 C.P. FATTISPECIE IN MATERIA DI INVENZIONI, SCOPERTE E SEGRETI**

### **Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.”*

### **Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**

*“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”*

## **CONDOTTE TIPIZZATE DALLE NORME**

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Aderendo ad una lettura estensiva del concetto di invenzione, scoperta o segreto, si ritiene che il rischio possa riguardare il processo di progettazione delle opere.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Responsabile Servizi tecnici
- Tutti i Servizi aziendali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

- al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità)
- al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

Ad esempio, l'ente non adempie nei tempi previsti al rilascio dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria.

## **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Allo stato si ritiene di poter configurare i seguenti processi a rischio:

- il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria;
- il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Responsabile Servizi Tecnici
- Servizio Idrico Integrato

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 329 c.p. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.**

*“Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.”*

## **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso dal militare o dall'agente di forza pubblica e consiste l'omissione o il ritardo nell'esecuzione di una richiesta previamente formulata nella forma di legge da parte dell'Autorità competente.

## **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie *de qua* non risulta realizzabile e dunque il reato non può essere commesso atteso che nessuna delle risorse dell'ente riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** Assente

### **Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

*“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.*

*I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.*

*Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Si tratta di un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. sent. n. 31 del 17.03.1969).

Indispensabile al fine dell'integrazione del reato de quo è la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

Ad esempio, l'ente interrompe il servizio di erogazione dell'acqua potabile.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Allo stato si ritiene di poter individuare quale processo a rischio la gestione del servizio idrico integrato e/o della sosta.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile Servizi Tecnici
- Front/Back Office
- Tutti i servizi aziendali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **ARTT. 334-335 C.P. FATTISPECIE IN MATERIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO**

#### **Art. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

*“Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.*

*Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.*

*La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.”*

**Art. 335 c.p. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

*“Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.”*

**CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

- la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrativa,
- la qualifica soggettiva di custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

Ad esempio, un dipendente dell'ente, nominato custode di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, agevola la circolazione abusiva di tale veicolo da parte di un terzo, sorpreso mentre circolava alla guida dello stesso.

**IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie *de qua* non risulta realizzabile e dunque il reato non può essere commesso atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** Assente

**Art. 640 c.p. comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.

Ad esempio, un dipendente dell'ente cede a terzi il proprio badge, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio/al servizio dedicato (e percependo la conseguente retribuzione) riportata o nei fogli di presenza.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione del personale
- la gestione dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno
- i flussi economici in entrata ed uscita.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile Servizi Tecnici
- Servizio Ciclo Idrico Integrato/ Servizio Sosta
- Risorse Umane
- Contabilità
- Tutti i dipendenti

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l'A.U. – preconstituendo una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'Ente Pubblico – che ottiene un finanziamento statale per l'acquisto di un bene per l'esercizio della propria attività simulandone l'esigenza.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Responsabile servizi tecnici
- Contabilità
- Tutti i servizi

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso

### **Art. 640-ter c.p. Frode informatica**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”*

### **CONDOTTA TIPIZZATA DALLA NORMA**

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento. Ad esempio, un dipendente manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l'accreditamento del denaro dell'ente sul proprio conto corrente.

### **IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione delle postazioni informatiche, con particolare rilievo alle postazioni dalle quali si possono gestire i flussi economici.

### **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- A.U.
- Informatizzazione
- Contabilità
- Front/Back Office

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE:** Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST:** Basso